

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ANIMANDO - Centro di Promozione Musicale APS”

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato: "ANIMANDO - Centro di Promozione Musicale APS", che svolge la propria attività ai sensi del codice civile, del dlgs 117/2017 e della normativa in materia ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

2. L'associazione ha sede legale in c/o Studio Giovannetti - Viale Regina Margherita 121 - 55100 Lucca.

3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 – Scopo e finalità

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Lo scopo che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, è promuovere eventi culturali ed attività di qualsiasi genere in ambito musicale.

3. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

1. proporre interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera f, d. lgs. 117/2017);
2. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i, d. lgs. 117/2017);
3. organizzare e gestire attività turistiche d'interesse sociale e culturale (art. 5, comma 1, lettera k, d. lgs. 117/2017);

4. Al fine di perseguire le suddette finalità l'associazione opera in modo di:

1. mettere in atto progetti di recupero del repertorio musicale della ricca tradizione musicale lucchese presente negli archivi cittadini e del più vasto territorio limitrofo;
2. collaborare con gli enti territoriali di studio e ricerca per il recupero delle opere di archivio suddette;
3. organizzare produzioni musicali che promuovono autori del passato e del presente;
4. valorizzare musicisti e autori contemporanei di particolare interesse culturale e artistico;
5. valorizzare, al fine della realizzazione di eventi musicali, le migliori professionalità musicali territoriali - strumentisti, solisti, cori - favorendo la collaborazione ed il coordinamento con la politica culturale territoriale.
6. promuovere e organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, rassegne, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e gli operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;
7. Organizzare viaggi per seguire concerti, festival ed eventi musicali in genere.

5. Perseguimento finalità

1. Per conseguire i suoi fini, l'associazione potrà compiere quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi dell'associazione.
2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.
3. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi, di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
4. Pertanto l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e potrà, tra l'altro:
 - a) effettuare la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Fondazioni, Enti pubblici e privati, che siano considerate opportune e utili, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Gli enti privati dovranno garantire il principio dell'assenza di fini di lucro, anche indiretto;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque a qualsiasi titolo posseduti;
 - c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - d) partecipare ed aderire ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
 - e) richiedere finanziamenti nel limite stabilito da apposita delibera Assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle attività statutarie e per la copertura dei costi per la realizzazione di iniziative;
 - f) svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - g) inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti privati, Enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 5 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che

partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze ed abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 6 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione. Per i minori di età sarà necessaria anche l'autorizzazione da parte di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
2. Gli Enti che intendano diventare soci dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
3. Il Consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione secondo criteri non discriminatori.
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato entro 60 giorni, il quale potrà chiedere entro 30 giorni il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
6. Oltre ai soci ordinari, possono essere soci:
 - a) soci onorari: le persone fisiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione;
 - b) soci sostenitori o promotori: le persone fisiche e gli Enti pubblici o privati, del terzo settore o senza scopo di lucro e sempre nei limiti di cui all'art. 35 terzo comma del codice del terzo settore, che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura e che condividono e sostengono gli scopi dell'associazione. Ugualmente alle altre categorie di soci hanno diritto a partecipare alle assemblee ed esprimere parere con diritto di voto.
7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- e) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 - Volontari

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) espulsione: l'Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se

possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in grave contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 10 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Organo di controllo (se e quando necessario o obbligatorio per legge).

Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. I minori ultraquattordicenni possono esprimere il diritto di voto in assemblea con l'ausilio di coloro che hanno la responsabilità genitoriale.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

3. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso ed è convocata dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea può svolgersi, se necessario, anche in modalità telematica.

4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

5. L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo.

6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o dell'atto costitutivo e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali (art.28 del codice del terzo settore) e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- h) delibera sull'esclusione dei soci.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche in modalità telematica, della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza, per via elettronica o telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Se a seguito di due convocazioni, anche non consecutive, non si raggiungesse la presenza dei tre quarti dei soci, in deroga a quanto sopra specificato, l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci e le delibere saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 - Struttura dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio difettivo designato dalla stessa Assemblea.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.

3. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

4. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 16 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si suggerisce una rotazione dei componenti del Consiglio direttivo per ottemperare ai principi democratici dell'Associazione. I componenti del Consiglio direttivo decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente. Elegge anche il Segretario e/o il Tesoriere ed altri eventuali incarichi, se ritenuti necessari.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione e deliberare le quote associative annue.
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- m) delegare all'occorrenza, i relativi poteri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le sostituzioni dei consiglieri in caso di dimissioni, decadenza espulsione o per altri motivi avvengono attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo. In mancanza il Consiglio direttivo procederà ad indire elezioni suppletive. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

6. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Art. 17 - Presidenza

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Art. 18 - Organo di controllo

1. Qualora l'Associazione rientrasse in uno dei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/20 si procederà ad istituire l'organo di controllo.
2. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e si procederà ad istituire l'organo di controllo.

Art. 19 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) entrate da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 - Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 - Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
3. L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 23 - Bilancio sociale - informativa sociale

1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati nei casi e modi previsti dal co. 2, art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il registro volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo ed eventualmente dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 25 - Personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 26 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Art. 27 - Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 28 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.